

CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 18/2019

Poggiardo, 8 giugno 2019

OGGETTO: divieto di conferimento rifiuti aventi codice CER 200108 a far data dal 10.6.2019 presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel Comune di Poggiardo è presente l'impianto gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 autorizzato per il trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano avente codice CER 200203, 200301, 200302, 200303, 191212, 190501;


- negli anni scorsi e con sovente frequenza si è registrato un livello intollerabile di emissioni odorigene provenienti dal predetto impianto di trattamento RSU;

- il livello di emissioni si è dimostrato talvolta tale da provocare grave ripercussione sulla normale e salubre vivibilità dell'ambiente urbano, maggiormente pregiudizievole per i soggetti più deboli, nonché pregiudizio alle numerose attività commerciali, ricreative ed alberghiere ricadenti nel perimetro di influenza dell'impianto;

- a seguito di formali e reiterate sollecitazioni da parte del Comune di Poggiardo affinché le autorità competenti provvedessero al controllo ed al monitoraggio sull'attività dell'impianto di trattamento RSU sito in Poggiardo è emersa la mancata installazione di centraline di monitoraggio delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti, la fuoriuscita di percolato proveniente dalla frazione organica del rifiuto trasportato da alcuni mezzi destinati all'impianto e, quindi, che le caratteristiche del rifiuto conferito presso il medesimo impianto sito in Poggiardo non erano verosimilmente conformi ai requisiti prescritti dal servizio di raccolta differenziata e dalle prescrizioni relative al rifiuto conferibile contenute nell'AIA rilasciata per il citato impianto *come da prescrizioni, allegato tecnico A alla DD n.10/2015, punto 1, paragrafo 5.3 e successive note del 2018;*

- tale situazione di criticità è stata oggetto di formale riconoscimento da parte della Regione Puglia - Servizio AIA che assumeva precisi impegni a installare e rendere operative le centraline per il monitoraggio continuo delle emissioni odorigene, ribadendo la necessità, *per evitare malfunzionamenti dell'impianto che le caratteristiche del rifiuto da processare siano quelle di un rifiuto secco residuale da raccolta differenziata, privo della frazione umida;*

- con atto prot. 11221 del 18/9/2018 il Sindaco del Comune di Poggiardo ha quindi diffidato i Comuni dell'Ex ATO Lecce 2, l'Ager, il Presidente della Regione Puglia e il gestore dell'impianto ad assumere tutte le misure necessarie affinché i rifiuti urbani conferiti presso l'impianto di trattamento sito in Poggiardo fossero conformi alle caratteristiche compatibili con quanto prescritto nell'AIA di cui alla DD n. 10/2015 (rifiuto secco residuo da raccolta differenziata), attraverso la adozione di misure dirette a determinare il corretto svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, preannunciando, in caso di mancata ottemperanza, anche la eventuale interdizione all'ingresso nel territorio del Comune di Poggiardo di rifiuti con caratteristiche non conformi a quelle trattabili nell'impianto gestito da Progetto Ambiente Lecce 2;



- in data 25/9/2018 si è tenuta in Poggiardo una riunione tra Ager ed i Comuni facenti parte del bacino di utenza dell'impianto di trattamento rifiuti suindicato.

- in data 13/11/2018 si è tenuto il Consiglio Comunale di Poggiardo aperto alla partecipazione del Presidente della Regione Puglia, del Presidente della Provincia di Lecce, il Presidente dell'ARO e dei Sindaci dei Comuni dell'ex ATO Lecce 2, nel corso del quale si è preso atto della indifferibile necessità di avviare il servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RSU;

- in data 26/11/2018 il Consiglio Comunale di Poggiardo prendeva ulteriormente atto delle problematiche relative al trattamento dei rifiuti presso l'impianto in parola e delle loro cause deliberando e facendo proprio quanto discusso e deciso nel precedente Consiglio Comunale aperto del 13/11/2018;

- una buona parte dei Comuni dell'ex ATO LE2 nei mesi precedenti avviava, così come stabilito, la raccolta separata dell'organico non conferendo più tale frazione presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo;

- per i Comuni rientranti nell'ambito dell'Aro 7/LE l'avvio del servizio di raccolta differenziata anche per la frazione umida è in dirittura d'arrivo appena saranno completate le procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti e ciò ha comportato lo slittamento dell'avvio del servizio inizialmente programmato nei mesi scorsi ed altri, informa singola, risulta stanno per avviarla;

- nel corso di una riunione tecnica tenutasi a Bari presso l'Ager per il servizio di raccolta nell'ARO 7/LE è stata rappresentata la necessità di procrastinare - comunque per un brevissimo termine - l'avvio della raccolta per la necessità di ottimizzare il servizio di trasporto, con una nuova previsione di avvio entro il successivo 4 marzo;

- da giugno 2019, come comunicato da Progetto Ambiente LE2, sono state installate le centraline di rilevamento della qualità dell'aria presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo;

- il Presidente della Giunta Regionale della Puglia con propria ordinanza n.1 del 6.6.2019, assunta con i poteri di cui all'art.191 del d. lgs. 152/2006 ha, tra l'altro, ordinato al gestore dell'impianto per il trattamento meccanico biologico Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 di Poggiardo, in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi, di trattare i rifiuti aventi codice CER 200108, per un volume complessivo da ripartire con gli impianti gestiti da Ambiente e Sviluppo in Cavallino e Manduria Ambiente in Manduria, pari a tonnellate 900, prodotti dai Comuni della Provincia di Brindisi nella settimana compresa tra i giorni 3-8 giugno 2019, secondo la ripartizione dei flussi da indicarsi da parte di AGER con specifica comunicazione;

- il Direttore Generale di AGER, con propria missiva del 6.6.2019 ha disposto che i Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico, San Donaci, Cellino San Marco, Torchiarolo conferiscano i rifiuti aventi codice CER 200108 raccolti nella settimana compresa tra il 3 e l'8 giugno 2019 presso l'impianto di Poggiardo gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce 2, e comunque sempre *nei limiti delle autorizzazioni e disponibilità degli impianti di destinazione*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.191 del d. lgs. 152/2006 consente l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla stessa norma nel caso in cui si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nel caso in cui non si possa altrimenti provvedere, affinché si faccia ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- le ordinanze di cui all'art.191 devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate previo parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

- i presupposti fattuali da cui scaturisce l'adozione dell'ordinanza n.1 del 6.6.2019 del Presidente della Regione Puglia sono temporalmente collocati: nel sequestro dell'impianto di compostaggio sito in Ginosola e gestito da ASECO Spa avvenuto in data 26.4.2019; nella chiusura dell'impianto di compostaggio di Lucera



disposta dalla Provincia di Foggia in data 17.5.2019; nella sospensione dei conferimenti presso l'impianto sito nel Comune di Deliceto disposta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in data 2.4.2019;

- tra i presupposti dell'ordinanza medesima si indica anche quello di natura strutturale e non straordinario coincidente con l'incremento della FORSU derivante da raccolta differenziata anche a mezzo di raccolta "porta a porta";

- il fabbisogno di trattamento della frazione organica è stimato nella ordinanza n.1 del 6.6.2019 in tonnellate 800 settimanali per un periodo di almeno tre mesi;

- quanto costituisce oggetto della medesima ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Puglia non sembra rivestire i caratteri della straordinarietà, eccezionalità e di necessità di salvaguardia della salute pubblica, apparendo invece una misura strutturale di pianificazione dei flussi di conferimento della FORSU derivante da raccolta differenziata che non si esaurisce nel ristretto termine di una settimana;

- preventivamente alla adozione della ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Puglia n.1 del 6.6.2019 il parere acquisito da ARPA Puglia (non dalle articolazioni territoriali di competenza) sembra essere stato circoscritto alla indicazione di generiche prescrizioni operative sulla movimentazione del rifiuto sino al luogo di trattamento, ma appare oggettivamente carente di quanto richiesto dall'art.191 del d. lgs. 165/2006 circa la valutazione delle specifiche conseguenze ambientali prodotte dalla deroga agli atti autorizzativi dell'impianto gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce 2;

- tale carenza istruttoria appare determinante in considerazione del fatto che risulta essere stata riconosciuta l'impossibilità che l'impianto sito in Poggiardo possa funzionare correttamente laddove il rifiuto conferito sia diverso da rifiuto secco residuale da raccolta differenziata e quindi che, in caso di conferimento di rifiuto diverso da quello autorizzato, l'impianto medesimo costituisce fonte di emissioni non tollerabili e insalubri;

- il Comune di Poggiardo, quale Ente esponenziale competente alla salvaguardia ed alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica non è messo nelle condizioni di effettuare un concreto ed immediato controllo sui possibili effetti nocivi per la salute e l'igiene pubblica determinati dalla attività di conferimento e trattamento dei rifiuti aventi codice CER 200108 in deroga alle autorizzazioni ambientali possedute dall'impianto sito nel medesimo territorio comunale;

- le centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria installate presso l'impianto, laddove già operative, così come comunicato da Progetto Ambiente LE2, non forniscono ancora, direttamente al Comune di Poggiardo, alcun dato per poter effettuare un immediato controllo sul corretto funzionamento dell'impianto e per evitare immissioni non tollerabili per la popolazione interessata;

- il Comune di Poggiardo non è nelle condizioni di poter vigilare e verificare che l'esecuzione dell'ordinanza n.1 del 6.6.2019 possa avvenire comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate al punto 5 della medesima ordinanza, non essendo stata predisposta alcuna procedura di riduzione o blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene moleste da parte dei cittadini e degli operatori locali;

- in ogni caso, la comunicazione a firma del Direttore Generale AGER del 6.6.2019 protocollo 4086 di disciplina dei flussi dei rifiuti con codice CER 200108 in esecuzione della ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.1 del 6.6.2019 condiziona i conferimenti comunque alla osservanza dei limiti delle autorizzazioni e della disponibilità degli impianti di destinazione;

RITENUTO CHE:

- il conferimento presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in Poggiardo e gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 di così rilevante quantitativo di rifiuto FORSU riverente da raccolta differenziata, avente codice CER 200108, in difformità dagli atti autorizzativi per l'esercizio del medesimo impianto, determina rischio concreto ed attuale per la salute pubblica, la salubrità dell'aria e la tutela dell'ambiente;



- occorre adottare ogni misura straordinaria ed urgente per prevenire potenziali e concreti pericoli per la pubblica incolumità e per scongiurare il reiterarsi dei fenomeni pregiudizievoli già frequentemente registrati anche nel più recente passato, fonte di possibile pregiudizio per la tutela e la salute pubblica nonché la salvaguardia dell'ambiente, riconducibile, anche alla luce degli accertamenti compiuti dalle strutture tecniche preposte, al conferimento presso l'impianto predetto di rifiuto non perfettamente conforme a quello autorizzato;
- sussistono pertanto i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente;

VISTO:

- l'art.50 del TUEL approvato con d. lgs. 267/2000;
- il d. lgs. 152/2006;

ORDINA

- a **Progetto Ambiente Bacino Lecce 2**, quale soggetto gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti sito in Poggiardo, di non accogliere, né consentire il conferimento presso il predetto impianto dei rifiuti aventi codice CER 200108 a far data dal 10.6.2019;
- a **Progetto Ambiente Bacino Lecce 2**, quale soggetto gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti sito in Poggiardo, di fornire quotidianamente al Comune di Poggiardo - mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo *protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it*, rapporto dettagliato su quantitativi e tipologia (mediante indicazione di codice CER) dei rifiuti ricevuti e trattati presso il predetto impianto.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza a Progetto Ambiente Bacino Lecce 2, al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, al Presidente dell'AGER, al Direttore Generale di AGER, ai Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico, San Donaci, Cellino San Marco, Torchiarolo
- la comunicazione della presente Ordinanza a Prefettura di Lecce, ASL Lecce, ARPA DPT Lecce, Comando Stazione Carabinieri di Poggiardo; Comando Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Lecce; Servizio Polizia Locale Comune di Poggiardo;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Poggiardo;
- la conservazione nel Registro delle Ordinanze del Comune di Poggiardo;

Si avverte che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nel termine di sessanta giorni dinanzi al TAR competente ai sensi del d. lgs. 104/2010 o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.



Il Sindaco
Giuseppe Colafati